
PARTE I

Competenza ed effetti delle sentenze

Caterina Silvestri *

*Il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio,
del 22 dicembre 2000, concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale.
La competenza giurisdizionale*

Sommario:

I. *L'ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001 ed il foro generale.* – 1. Dalla Convenzione di Bruxelles al regolamento n. 44/2001. – 2. L'ambito di applicazione temporale e territoriale della Convenzione di Bruxelles e del regolamento n. 44/2001. – 3. L'ambito oggettivo di applicazione del regolamento n. 44/2001: la materia civile e commerciale e le materie escluse. – 4. Questioni principali od accessorie. – 5. Il foro generale del domicilio del convenuto. L'internazionalità della lite. – II. *Le competenze speciali.* – 6. Profili generali. – 7. La competenza in «materia contrattuale». L'ambito di applicazione della disposizione. – 8. L'art. 5, n. 1, lett. a): l'obbligazione dedotta in giudizio ed il luogo della sua esecuzione. I casi *de Bloos* e *Tessili*. – 9. Le precisazioni giurisprudenziali successive al caso *de Bloos*: le obbligazioni di lavoro, le obbligazioni accessorie, le obbligazioni equivalenti. – 10. Le precisazioni giurisprudenziali successive al caso *Tessili*: il luogo di esecuzione stabilito dalle parti, il luogo di esecuzione fuori dalla comunità europea, il luogo di esecuzione delle obbligazioni di non fare. – 11. L'art. 5, n. 1, lett. b): il foro nei contratti di compravendita di merci e di prestazione di servizi. – 12. Il luogo di consegna delle merci e di prestazione del servizio. – 13. La nozione di prestazione del servizio. – 14. L'art. 5, n. 2: il foro delle obbligazioni alimentari. – 15. L'art. 5, n. 3: il foro della responsabilità extracontrattuale. L'ambito di applicazione. – 16. L'individuazione del foro: il luogo dell'evento dannoso. – 17. L'art. 5, n. 4: il foro delle azioni nascenti da reato. – 18. L'art. 5, n. 5: le sedi secondarie delle persone giuridiche. – 19. L'art. 5, n. 6: il foro del *trust*. – 20. L'art. 5, n. 7: il foro per il pagamento di corrispettivi per l'assistenza ed il salvataggio marittimi. – 21. La connessione ai fini attributivi della competenza. – 22. L'art. 6, n. 1: la domanda verso una pluralità di convenuti. – 23. L'art. 6, n. 2: la chiamata in garanzia. – 24. L'art. 6, n. 3: la domanda ri-convenzionale. – 25. L'art. 6, n. 4: la connessione tra materia contrattuale e diritti reali immobiliari. – III. *Le competenze protettive.* – 26. Profili generali. – 27. La competenza in materia assicurativa: ambito di applicazione. – 28. I fori competenti. – 29. L'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicurato. – 30. La deroga della competenza. – 31. La giu-

* Ricercatrice presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Firenze.

risdizione in materia di tutela dei consumatori. – 32. L'ambito di applicazione. – 33. I fori competenti e l'elezione del foro. – 34. La giurisdizione comunitaria in materia di contratti di lavoro. L'obbligazione rilevante e il luogo di esecuzione della stessa. – 35. Le novità introdotte dal regolamento n. 44/2001: la limitazione alla proroga di competenza. – IV. *I fori esclusivi*. – 36. Profili generali. – 37. La competenza in materia di diritti reali immobiliari e contratti d'affitto di immobili: art. 22, n. 1. – 38. I contratti di affitto di immobili (*segue*). – 39. Le locazioni transitorie (*segue*). – 40. Le locazioni di immobili situati in Stati diversi. – 41. La competenza in materia societaria: art. 22, n. 2. – 42. L'ambito di applicazione del foro societario. – 43. La competenza in materia di validità delle trascrizioni ed iscrizioni nei pubblici registri: art. 22, n. 3. – 44. La competenza in materia di proprietà industriale: art. 22, n. 4. – 45. La competenza in materia di esecuzione delle decisioni: art. 22, n. 5. – V. *Gli accordi sulla giurisdizione*. – 46. Cenni introduttivi. – 47. Ambito di applicazione della proroga di competenza. – 48. I requisiti di forma e sostanza della clausola di proroga. – 49. L'elezione del foro e la relazione con altre norme: l'art. 5, n. 1, litispendenza e connessione. – 50. La proroga tacita. – VI. *Il coordinamento della funzione giurisdizionale: l'esame della competenza e della ricevibilità dell'azione, la litispendenza e la connessione*. – 51. Il coordinamento della funzione giurisdizionale comunitaria in materia civile e commerciale. – 52. Il controllo della competenza: l'obbligo del giudice di dichiararsi incompetente d'ufficio. – 53. Il controllo sulla correttezza della citazione in giudizio: art. 26, n. 2. – 54. La litispendenza e la connessione: principi generali. – 55. La nozione di litispendenza comunitaria. – 56. La nozione di connessione europea. – 57. Il momento determinante la pendenza della lite. – 58. Il regolamento processuale dell'eccezione di litispendenza. – 59. Il regolamento processuale dell'eccezione di connessione. – 60. Il conflitto di competenze esclusive. – VII. *La giurisdizione sommaria*. – 61. Le misure provvisorie o cautelari nello spazio comunitario. – 62. La nozione di «provvedimenti provvisori o cautelari» ai sensi dell'art. 31: la provvisoria e l'urgenza. – 63. L'esecutorietà e l'effetto preclusivo dei «provvedimenti provvisori e cautelari». – 64. Il giudice competente ai sensi dell'art. 31 e la circolabilità delle misure emesse dal medesimo. – 65. Osservazioni di sintesi.

I

L'ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001 ed il foro generale

1. Dalla Convenzione di Bruxelles al regolamento n. 44/2001

La Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 nasce nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 220 del Trattato di Roma (oggi art. 293), concernenti l'avvio da parte degli Stati membri di negoziati intesi a garantire, tra l'altro, «la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali». La Convenzione concretizza un risultato che va oltre le stesse indicazioni programmatiche dell'art. 220, realizzando accanto alla semplificazione del riconoscimento e dell'esecuzione dei provvedimenti giu-

risdizionali, l'uniformazione dei *criteri europei di giurisdizione* per le liti transnazionali di natura civile e commerciale, sia pure con l'esclusione delle materie indicate nell'art. 1. La Convenzione di Bruxelles si annovera, dunque, tra le così dette "convenzioni doppie", le quali dettano capi di *competenza diretta* al fine di facilitare il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali. La peculiarità dell'accordo rispetto agli altri di analoga natura, è rappresentata dalla notevole estensione del suo ambito applicativo *oggettivo e soggettivo*, concernendo un settore vasto e strategico come quello della materia civile e commerciale, in seno alla Comunità europea. Essa rappresenta il nucleo normativo su cui si è articolata la successiva legislazione comunitaria intervenuta in ambito processuale civile, quale quella relativa al titolo esecutivo europeo o al decreto ingiuntivo europeo, che presuppone e richiama le regole in esso articolate. La fissazione dei criteri di giurisdizione comuni previsti dalla Convenzione si arricchisce del protocollo di Lussemburgo del 3 giugno 1971, con il quale la Corte di giustizia è investita dell'interpretazione pregiudiziale delle disposizioni dell'accordo. Il protocollo presenta caratteristiche peculiari rispetto al procedimento d'interpretazione pregiudiziale previsto dall'allora art. 177 (oggi art. 234) del Trattato, restringendo il novero di giurisdizioni legittimate a rimettere la questione interpretativa alla Corte di giustizia, limitato a quelle di secondo o di ultimo grado. L'esperienza successiva avrebbe dimostrato l'eccezionale importanza di tale strumento sotto il profilo sia della creazione normativa, sia dell'armonizzazione del diritto in seno alla Comunità, compiuto grazie all'opera interpretativa della Corte di giustizia. Gli Stati che nel corso del tempo hanno aderito alla Comunità europea hanno normalmente adottato la Convenzione di Bruxelles con convenzioni *ad hoc* che, sovente, hanno offerto l'occasione, o talvolta imposto la necessità, di introdurre modifiche ed adattamenti al sistema originario. Si ricordano la Convenzione di Lussemburgo del 9 ottobre 1978 di adesione della Danimarca, Irlanda, Regno Unito e Irlanda del Nord, la Convenzione di Lussemburgo del 25 ottobre 1982 di adesione della Grecia, la Convenzione di San Sebastian del 26 maggio 1989 di adesione della Spagna e del Portogallo, la Convenzione di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia del 29 novembre 1996. A fianco di queste si è aggiunta la "parallela" Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 tra i Paesi comunitari e quelli appartenenti all'EFTA, che ha esteso anche a questi ultimi i criteri di giurisdizione e di circolazione delle decisioni sanciti da Bruxelles. La Convenzione di Bruxelles ha, inoltre, subito, com'è noto, la trasformazione nel regolamento (CE) n. 44/2001, analogamente concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Tale passaggio non ha, tuttavia, implicato il venir meno della Convenzione, che resta tutt'oggi in vigore per gli Stati membri che sono esclusi dal regolamento n. 44/2001 ai sensi dell'art. 299 del Trattato (art. 68, n. 1). La locuzione "sistema di Bruxelles" ricorrente nel presente scritto, fa ri-

ferimento all'impianto risultante dalla Convenzione e dal regolamento. Sul piano della circolazione dei provvedimenti, il regolamento n. 44/2001 ha dato attuazione alla *presunzione di regolarità* della decisione straniera, ponendo a carico della parte che si oppone all' *exequatur*, l'onere di provare la ricorrenza di una delle circostanze ostative del riconoscimento e dell'esecuzione previste dagli artt. 34 e 35, non più rilevabili *ex officio*. Tale modifica, espressione di un significativo ridimensionamento dell'interesse pubblico all' *exequatur*, s'iscrive in un programma che dovrebbe condurre nel giro di un quinquennio all'abolizione totale del procedimento di *exequatur*, quale segno di una raggiunta equivalenza dei sistemi statali considerati nella loro componente sostanziale e processuale, il cui coordinamento giurisdizionale dovrebbe restare affidato al diritto comunitario tramite il principio del mutuo riconoscimento, come autorevole dottrina non ha mancato di sottolineare. Sul versante giurisdizionale, il regolamento ha mantenuto l'impianto della Convenzione ma il passaggio allo strumento regolamentare ha costituito l'occasione per ritoccare o, in certi casi, propriamente modificare, numerose disposizioni, sia nell'intento di recepire a livello normativo le indicazioni maturate nella giurisprudenza della Corte di giustizia, sia al fine di ovviare agli inconvenienti che talune disposizioni e soluzioni interpretative avevano manifestato nella loro applicazione pratica.

Sul piano dell'interpretazione pregiudiziale della Corte di giustizia l'adozione della forma del regolamento in materia disciplinata dal Titolo IV del Trattato, ha implicato l'applicabilità dell'art. 68 e la limitazione in esso prevista del potere di rimettere la questione al giudice comunitario alle sole giurisdizioni di ultimo grado.

Il *considerando* n. 5 del regolamento n. 44/2001 sancisce la *continuità* tra lo stesso, la Convenzione di Bruxelles e la parallela Convenzione di Lugano stipulata il 16 settembre 1998 tra gli Stati CE e gli Stati EFTA, rivisitata nel 2007 per adeguarla al regolamento.

2. L'ambito di applicazione temporale e territoriale della Convenzione di Bruxelles e del regolamento n. 44/2001

La successione temporale tra la Convenzione ed il regolamento, è disciplinata dall'art. 66 di quest'ultimo, il quale ne sancisce l'applicabilità alle «azioni proposte ed agli atti pubblici formati posteriormente alla sua entrata in vigore» fissata, dall'art. 76, alla data del 10 marzo 2002. Più ampio è, invece, l'ambito temporale di applicazione del regime di esecuzione e riconoscimento delle decisioni giudiziarie previsto dal regolamento, destinato ad essere applicato anche a quei provvedimenti resi a seguito di un'azione promossa *prima* della sua entrata in vigore (dunque, prima del 10 marzo 2002), ma: (a) successivi all'entrata in vigore della Convenzione di Bruxelles o della

Convenzione di Lugano tanto nello Stato richiedente l'esecuzione (della decisione giudiziaria), che nello Stato richiesto (art. 66, n. 2, lett. *a*), ovvero (*b*) in tutti gli altri casi, a condizione che le norme sulla competenza applicate siano conformi a quelle stabilite dal Capo II del regolamento, o regolate da una Convenzione tra lo Stato richiedente l'esecuzione e lo Stato richiesto (art. 66, n. 2, lett. *b*).

Sotto il profilo territoriale, la Convenzione di Bruxelles resta in vigore per gli Stati membri che sono esclusi dal regolamento n. 44/2001 ai sensi dell'art. 299 del Trattato (art. 68, n. 1). La Danimarca, che in un primo momento aveva scelto di non aderire al regolamento n. 44/2001 come ne danno atto *inconsiderando* n. 21 e dal n. 22, il 19 ottobre 2005 ha sottoscritto un Accordo con la Comunità europea (GUCE n. L 299/61 del 16 novembre 2005), con il quale si è impegnata al rispetto delle disposizioni del medesimo.

3. L'ambito oggettivo di applicazione del regolamento n. 44/2001: la materia civile e commerciale e le materie escluse

Ai sensi dell'art. 1, l'ambito di applicazione delle norme sulla competenza internazionale e sul riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, è rappresentato dalla «materia civile e commerciale». La locuzione non trova definizione all'interno del sistema di Bruxelles: il comma 1 della disposizione si limita a tratteggiare i confini della nozione indicando gli ambiti estranei alla stessa, costituiti dalla materia fiscale, doganale e amministrativa. Tali materie sono state precisate in occasione dell'adesione alla Convenzione dei Paesi di *common law* che, per tradizione, non conoscono la distinzione tra diritto pubblico e diritto privato, almeno nei termini in cui la stessa è intesa in *civil law*. Il comma 2 dell'art. 1 enumera, invece, una serie di settori che per loro natura appartengono alla materia civile e commerciale ma che il legislatore comunitario ha preferito *escludere* dall'applicazione del regolamento (e, prima, della Convenzione) in considerazione della specialità della loro disciplina che rende opportuna l'introduzione di regolamenti *ad hoc*, almeno in parte effettivamente sopravvenuti. La norma precisa l'applicabilità del regolamento indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale (così, ad esempio, all'azione civile esercitata nel processo penale, *ex art. 5, n. 4*, di cui *infra*, cap. 2, e alle azioni civili svolte davanti ad organi amministrativi) e dalla circostanza che una delle due parti possa essere pubblica. La Corte di giustizia ha sancito l'*autonomia interpretativa* della nozione di «materia civile e commerciale» rispetto agli ordinamenti degli Stati membri (C. giust., 14 ottobre 1976, *LTU c. Eurocontrol*, causa 29/76; 16 dicembre 1980, *Stato Olandese c. Rüffer*, causa 814/79).

Nell'ambito di una lite tra pubblica amministrazione ed un soggetto di diritto privato la Corte di giustizia ha ritenuto *non applicabile* la Convenzione «qua-

lora la prima abbia agito nell'esercizio della sua potestà d'imperio» (*LTU*, causa 29/76, cit.). L'esercizio della potestà d'imperio da parte della pubblica amministrazione è, in tal modo, divenuto l'elemento scriminante per decidere in ordine all'applicazione della Convenzione e del regolamento nelle liti tra privati e la pubblica amministrazione secondo un criterio ribadito dal giudice comunitario in più occasioni (C. giust., 14 novembre 2002 *Gemeente Steenberg c. Baten*, C-271/00; 15 maggio 2003, *Préservatrice Foncière TIARD c. Stato Olandese*, C-266/01; 5 febbraio 2004, *Frahuil SA c. Assitalia S.p.a.*, C-265/02). Con la pronuncia *Sontag* (C. giust., 21 aprile 1993, *Sontag c. Waidmann*, C-172/91), la Corte ha precisato che un funzionario pubblico non sempre esercita la potestà d'imperio (come nella fattispecie, in cui si trattava di un insegnante di una scuola pubblica) e ciò, in particolare, quando il comportamento dello stesso «non corrisponde all'esercizio di poteri esorbitanti rispetto alle norme applicabili alle relazioni tra soggetti privati». Il giudice comunitario ha, invece, ritenuto che la vigilanza esercitata da uno Stato su di un corso d'acqua sia espressione della sua potestà d'imperio e, pertanto, esclusa dall'ambito di applicazione ai sensi dell'art. 1 (*Rüffer*, causa 814/79, cit.). Non rientra nella «materia civile e commerciale» l'azione di privati intentata contro uno Stato (C. giust., 15 febbraio 2007, *Lechouritou c. Gov. Germania federale*, C-292/05).

Con riferimento alle *materie escluse* dal n. 2 dell'art. 1, si sono poste incertezze interpretative con riferimento, in particolare, all'individuazione delle liti rientranti nella nozione di *regime patrimoniale tra coniugi* (lett. a), considerando che la materia alimentare è certamente compresa nell'ambito di applicazione della Convenzione e del regolamento in quanto espressamente regolata dall'art. 5, n. 2. La Corte ha precisato che nel novero delle controverse *escluse* rientrano quelle concernenti il regime dei beni previsto da certi ordinamenti comunitari in vista del matrimonio (quale il regime di comunione o separazione dei beni disciplinato dall'Italia) e tutte quelle che riguardano i rapporti patrimoniali risultanti direttamente dal legame coniugale o dalla sua dissoluzione (C. giust., 27 marzo 1979, *De Cavel c. De Cavel*, causa 143/78). Analogamente appartiene al regime patrimoniale tra coniugi con la conseguente esclusione dal campo di applicazione del sistema di Bruxelles, la ripartizione dei beni tra gli *ex* coniugi (C. giust., 27 febbraio 1997, *Van den Boogaard c. Laumen*, C-220/95). Rientrano, per contro, nell'ambito di applicazione del sistema di Bruxelles le prestazioni dirette a garantire il sostentamento del coniuge, anche se prese nella forma del versamento forfettario di una somma o del trasferimento di un bene immobile, in quanto aventi natura alimentare (*Van den Boogaard*, C-220/95, cit.). I *fallimenti*, i *concordati* e le *procedure affini* di cui alla lett. b), sono stati ritenuti ricorrenti dalla Corte di giustizia quando gli stessi derivino direttamente o s'inseriscano strettamente nel quadro di procedure fondate sulla cessazione dei pagamenti, l'insolvenza o la crisi del credito implicanti l'intervento dell'autorità giudiziaria al fine di pervenire ad una liquidazione forzata e collet-

tiva dei beni o, quantomeno, all'esercizio di un controllo dell'autorità (C. giust., 22 febbraio 1979, *Gourdain c. Nadler*, causa 133/79). In applicazione di tale criterio il regolamento n. 44/2001 è stato ritenuto applicabile ad un'azione di rivendicazione della proprietà di quote sociali di una società austriaca vendute da un curatore svedese con un atto dichiarato nullo dal giudice austriaco (C. giust., 2 luglio 2009, *SCT Industri AB c. Alpenblume AB*, C-111/08). La nozione di *sicurezza sociale* (lett. c), rimanda a quella assunta dal regolamento n. 1408/71 concernente la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, benché la Corte di giustizia abbia precisato che l'esclusione non si estende ad ogni tipo di azione connessa a tale materia, quale l'azione di regresso per il recupero di somme erogate dall'ente, che non ha ad oggetto le condizioni per la concessione delle prestazioni assistenziali (C. giust., 14 novembre 2002, C-271/00, cit.). *L'arbitrato* (lett. d), in quanto oggetto di convenzioni internazionali specifiche, è assunto in una nozione ampia, come già segnalato dalla relazione Jenard alla Convenzione, secondo la quale l'applicabilità della medesima deve essere determinata avendo esclusivo riguardo all'oggetto della lite; in tale ottica la Corte ha ritenuto escluse le liti pendenti dinanzi alla giurisdizione di uno Stato che hanno ad oggetto la nomina di un arbitro (C. giust., 25 luglio 1991, *Rich c. Società Italiana Impianti*, C-190/89). Nel caso in cui si tratti di ordinare una misura «provvisoria o cautelare» in una lite demandata ad arbitri, l'art. 31 reg. (ex art. 24 Conv.) resta, tuttavia, applicabile (C. giust., 17 novembre 1998, *Van Uden Maritime BV c. Deco-Line*, C-391/95).

4. Questioni principali od accessorie

L'applicabilità del regolamento e la ricorrenza di una delle materie escluse, deve essere valutata con riferimento all'oggetto della domanda: nel caso in cui questo riguardi una materia esclusa, siamo fuori dall'ambito di operatività del sistema di Bruxelles.

Tale criterio è valevole per le domande proposte in via principale come per quelle proposte in via accessoria. Con riferimento a queste ultime, la Corte di giustizia si è espressamente pronunciata nel caso *De Cavel II* (C. giust., 6 marzo 1988, *De Cavel c. De Cavel*, causa 120/79), affermando che, con riferimento alla domande accessorie, «la Convenzione si applica a seconda della materia che esse stesse riguardano, non già della materia cui si riferisce la domanda principale». La pronuncia costituisce una precisazione – ma secondo una parte della dottrina un *revirement* – delle indicazioni rese nella sentenza *De Cavel I* (C. giust., 27 marzo 1979, *De Cavel c. De Cavel*, causa 143/78), in cui taluno aveva individuato la formulazione di un opposto avviso. Il principio di cui alla *De Cavel II* pare, tuttavia, consolidatosi nella giurisprudenza successiva della Corte di giustizia (C. giust., 31 marzo 1982, *C.H.W. c. G.J.G.*, causa 25/81).

Tali principi sono stati elaborati dalla Corte di giustizia con riferimento ai «provvedimenti provvisori o cautelari» (v. *infra*, cap. VII) i quali, pertanto, per beneficiare del regime di competenza e di riconoscimento ed esecuzione di cui al regolamento e alla Convenzione, *non* dovranno concernere una materia rientrante tra quelle escluse. Come già ricordato nel paragrafo precedente, tale principio conosce una particolare deroga nel caso di arbitrato in cui, conformemente a quanto prevedono numerosi ordinamenti Statali, tra i quali l'Italia, è riconosciuta la possibilità di ottenere una misura di carattere urgente a tutela della posizione sostanziale devoluta in arbitri (caso *Van Uden*, cit.).

5. Il foro generale del domicilio del convenuto. L'internazionalità della lite

Il sistema di competenze introdotto dalla Convenzione e mantenuto, se pur con alcune modifiche, dal regolamento n. 44/2001, si articola su un criterio generale costituito dal domicilio della parte convenuta (art. 2), cui il legislatore comunitario ha affiancato una serie di competenze particolari – fondate su collegamenti tra giudice e controversia che privilegiano interessi alternativi o diversi da quello del *forum rei* – che possono definirsi *speciali* (artt. 5, 6), *protettive* (artt. 13, 17 e 21, regolamento n. 44) ed *esclusive* (art. 22, regolamento n. 44), oltre ad una competenza *elettiva* (art. 23, regolamento n. 44). L'adozione del domicilio rispetto alla nazionalità, effettuata sin dalla Convenzione, costituisce una scelta consapevolmente liberale in linea con la maggior parte dei sistemi nazionali che già avevano accolto nel loro diritto internazionale privato e processuale il criterio del domicilio o della residenza, capace di ovviare ai problemi posti dalla doppia nazionalità e dalle competenze esorbitanti, sovente frutto di una dilatazione del collegamento basato sulla nazionalità delle parti (come, ad esempio, gli artt. 14 e 15 del Codice civile francese). La disciplina di tale competenza generale è dettata nella Sezione prima del regolamento – intitolata “Disposizioni generali” – collocata nel Capo II, relativo alla competenza. Il sistema previsto si articola come segue: una persona domiciliata in uno Stato membro deve essere citata dinanzi al giudice del medesimo Stato, a prescindere dalla sua nazionalità (art. 2); una persona domiciliata in uno Stato membro potrà essere citata dinanzi ad un giudice di un altro Stato membro soltanto nei casi previsti dal regolamento e, segnatamente, nelle sezioni da 2 a 7 del Capo II (art. 3); se il convenuto è domiciliato fuori di uno Stato membro, la competenza torna ad essere regolata dalle norme di diritto interno di ciascuno Stato, salvo che si tratti di competenze esclusive o di foro eletto dalle parti; in questo caso rivivono anche i fori esorbitanti indicati nell'allegato I del regolamento (art. 4).

La nozione di domicilio non è autonomamente definita e per la sua determinazione l'art. 59 rimanda alla legge dello Stato cui appartiene il giudice

adito; qualora il convenuto sia domiciliato fuori della Comunità europea, il domicilio deve essere determinato in base alla legge di questo Stato. Il criterio del domicilio della parte convenuta opera, naturalmente, anche con riferimento alle persone giuridiche per le quali, tuttavia, il regolamento, innanzi tutto rispetto alla Convenzione, ha adottato una propria nozione. Ai sensi dell'art. 60 il domicilio della persona giuridica coincide con la sua *sede statutaria*, o con *l'amministrazione centrale*, oppure con il suo *centro d'attività principale*. Il comma 2 della disposizione precisa che cosa debba intendersi per «sede statutaria» nel Regno Unito ed in Irlanda. I domicili indicati per le persone giuridiche sono da considerarsi alternativi tra loro e, pertanto, sarà facoltà della parte attrice scegliere il giudice dinanzi al quale radicare la lite. La Corte di giustizia ha precisato l'operatività del criterio del *forum rei* anche nell'ipotesi in cui l'*attore* sia domiciliato in un Paese terzo, salvo i casi eccezionali in cui la competenza giurisdizionale è stabilita in funzione della localizzazione del domicilio del medesimo (C. giust., 13 luglio 2000, *Group Josi c. Universal general insurance*, C-412/98). Analogamente la Corte ha ritenuto che la Convenzione possa trovare applicazione anche quando l'elemento di internazionalità della lite è rappresentato da alcuni profili di collegamento con uno Stato terzo (es. sinistro avvenuto in uno Stato terzo tra più parti, due delle quali aventi domicilio nel medesimo Paese comunitario, sì da consentire lo spostamento di competenza ai sensi dell'art. 6, n. 1). Anche in tali casi l'invocabilità dell'art. 2 non può essere paralizzata dal rilievo che il giudice dello Stato non contraente beneficerebbe di un collegamento più stretto con la controversia, non trovando applicazione la dottrina del *forum non conveniens* (C. giust., 1° marzo 2005, *Owusu c. Jackson*, C-281/02). Nel caso in cui il criterio di collegamento previsto da un foro alternativo conduca ad individuare la competenza di uno Stato terzo, trova applicazione unicamente il principio del domicilio della parte convenuta (C. giust., 15 febbraio 1989, *Six Constructions c. Humbert*, causa 32/88).

II

Le competenze speciali

6. Profili generali

Nella Sezione seconda del capo intitolato alla competenza, il regolamento disciplina le competenze speciali, con le quali sono individuati fori concorrenti con quello generale del domicilio della parte convenuta, la cui scel-

ta è rimessa alla facoltà della parte attrice. L'art. 5 disciplina una serie di fori alternativi previsti in considerazione della stretta correlazione che, in certe materie, esiste tra la controversia ed il giudice di un dato luogo, la quale può consentire facilitazioni ed economie processuali, in particolare in ambito istruttorio (ad esempio l'attività peritale o il sopralluogo da parte del giudice). Gli artt. 6 e 7 che chiudono la sezione, regolamentano, invece, le ipotesi di modifica alla competenza per motivi di connessione, tramite previsioni sia di carattere generale (art. 6, nn. 1, 2, 3) sia di carattere particolare (art. 6, n. 4 e art. 7). Ulteriori casi di spostamento della competenza per ragioni di connessione sono collocati in diverse sezioni del regolamento, come si vedrà all'atto della trattazione delle relative materie.

7. La competenza in «materia contrattuale». L'ambito di applicazione della disposizione

Art. 5, n. 1: «La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: 1) a) in *materia contrattuale* (...)».

L'art. 5, n. 1, costituisce una delle disposizioni più significativamente innovate nel passaggio dalla Convenzione al regolamento. Le novità introdotte con il regolamento n. 44/2001, consistono in una maggiore articolazione della norma rispetto alla sua versione originaria, nell'intento di semplificarne l'interpretazione e favorire la prevedibilità e certezza del foro. Il nucleo storico della disposizione – costituito dal “vecchio” testo dell'art. 5, n. 1, della Convenzione – è attualmente recepito nella lett. a) e sancisce la facoltà dell'attore di citare la parte convenuta in una lite afferente alla *materia contrattuale* «davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita». A tale criterio, che ancor oggi può considerarsi quello di valenza generale per l'ambito contrattuale, il regolamento n. 44/2001 ha aggiunto le previsioni di cui alla lett. b) che individuano, sottraendolo all'attività dell'interprete, il luogo di esecuzione nei contratti di compravendita di beni e di prestazione di servizi, localizzato rispettivamente nel luogo di consegna e nel luogo di prestazione del servizio. In caso di inapplicabilità dei criteri di cui alla lett. b), la lett. c) sancisce il ritorno alla regola generale sancita dalla lett. a).

Con riferimento alla *nozione* di «materia contrattuale», la Corte di giustizia ha optato in favore di un'interpretazione autonoma rispetto ai diritti nazionali (C. giust., 22 marzo 1983, *Peters Bauunternehmung GmbH c. Zuid Nederlandse*, causa 34/82; 8 marzo 1988, *Arcado c. Haviland*, causa 9/87; 17 giugno 1992, *Jacob Handte c. Traitements mécano-chimique surfaces*, C-26/91; 27 ottobre 1998, *Réunion Européenne c. Zurich Espana*, C-51/97; 17 settembre 2002, *Officine Meccaniche Tacconi c. Wagner Sinto M.*, C-334/00; 1° ottobre 2002, *Henkel c. Uff. armonizzaz. mercato interno*, C-167/00). La questione de-

finitoria ruota intorno al problema della delimitazione dell'area contrattuale rispetto a quella extracontrattuale, da cui discende l'operatività dei relativi fori speciali previsti, rispettivamente, al n. 1 e al n. 3 dell'art. 5. L'interpretazione offerta dal giudice comunitario prospetta le nozioni di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale in reciproco rapporto di esclusione, sì da ritenere esistente la seconda ogni qual volta non sia configurabile la prima (C. giust., 27 settembre 1988, *Kalfelis c. Banca Schröder*, causa 189/87; 26 marzo 1992, *Reichert c. Dresdner Bank AG.*, C-261/90; *Réunion Européenne*, C-51/97, cit.). L'elemento discriminante tra le due fattispecie normative è stato individuato dalla Corte nell'esistenza di un *impegno liberamente assunto*, ritenuto necessario per il ricorrere della nozione di materia contrattuale (*Jacob Handte*, C-26/91, cit.; conf. *Réunion Européenne*, C-51/97, cit.). Tale principio ha condotto ad escludere la natura contrattuale della responsabilità del produttore nei confronti del sub acquirente nella vendita a catena (caso *Handte*, C-26/91, cit.), la posizione del beneficiario di una polizza assicurativa nel contratto di trasporto di merci (*Réunion Européenne*, C-51/97, cit.) e un'azione di regresso in ambito assicurativo (C. giust., 5 febbraio 2004, *Frahuil SA c. Assitalia*, C-265/02). La Corte di giustizia si è, per contro, pronunciata per la natura contrattuale delle somme dovute dagli associati alla propria associazione (C. giust., 22 marzo 1983, *I. Lancray SA c. Peters und Sickert KG*, causa 34/82). In quest'ottica volontaristica, appartenerebbero all'area contrattuale le obbligazioni derivanti da atto unilaterale, la promessa di pagamento, la ricognizione di debito, la promessa al pubblico, i titoli di credito, la lettera di credito, la gestione d'affari. Ne resterebbero, invece, escluse, le obbligazioni derivanti da un *atto impositivo*, probabilmente estranee allo stesso ambito di applicazione del regolamento, o da *un fatto*, sovente alla base della responsabilità oggettiva. Relativamente all'arricchimento senza causa e alla ripetizione dell'indebito, il principio volontaristico condurrebbe a guardare alla natura della fonte degli obblighi restitutori. Mancano, tuttavia, indicazioni certe in assenza di pronunce interpretative su tali questioni. La Corte di giustizia ha ritenuto applicabile l'art. 5, n. 1 nel caso in cui sia contestata l'esistenza del contratto (C. giust., 4 marzo 1982, *Effer c. Soc. Agri Program*, causa 38/81). Nell'ipotesi di responsabilità precontrattuale, deve guardarsi allo stato di avanzamento delle trattative per ritenere perfezionato, o no, l'accordo, con la conseguenza di rendere applicabile il *forum contractus*, ovvero di qualificare la fattispecie come responsabilità precontrattuale ricadente nell'art. 5, n. 3 (*Officine Meccaniche Tacconi*, C-334/00, cit.). Alla nozione di «materia contrattuale» sono riconducibili anche le obbligazioni che scaturiscono dall'inadempimento, quali la risoluzione del contratto o il risarcimento del danno poiché deve guardarsi alla natura dell'obbligazione originaria che esse sostituiscono (C. giust., 6 ottobre 1976, *Ets. A. de Bloos s.p.r.l. c. Soc. Bouyer*, causa 14/76); analogamente è a dirsi per le indennità dovute per la disdetta arbitraria del contratto (*Arcado*, causa 9/87,

cit.). Per stabilire la natura delle indennità compensative o integrative si dovrà, invece, guardare alla legge applicabile al rapporto (C. giust., 5 ottobre 1999, *Leathertex c. Bodetex*, C-420/97).

8. L'art. 5, n. 1, lett. a): l'obbligazione dedotta in giudizio ed il luogo della sua esecuzione. I casi *de Bloos e Tessili*

L'individuazione del foro contrattuale indicato da questa disposizione richiede una duplice azione interpretativa diretta, in prima battuta, a precisare quale sia la "obbligazione" a cui, tra quelle scaturenti dal contratto, la norma si riferisce ai fini del collegamento giurisdizionale; in seconda battuta, una volta individuata l'obbligazione rilevante, è necessario stabilire quale sia il luogo di esecuzione di quella stessa obbligazione che determina, in ultima analisi, il giudice competente. Su tali questioni, destinate ad integrarsi reciprocamente, la Corte di giustizia è intervenuta con due pronunce storiche, entrambe del 6 ottobre 1976, emesse nel caso *de Bloos* (causa 14/76, cit.) e nel caso *Tessili* (C. giust., 6 ottobre 1976, *Tessili Italiana Como c. Dunlop*, causa 12/76). Con la prima di tali pronunce, animata dalla volontà di «evitare nei limiti del possibile, la molteplicità dei criteri di competenza giudiziaria relativamente al medesimo contratto», il giudice europeo ha chiarito che il termine «obbligazione» figurante all'art. 5, n. 1 deve intendersi come riferito all'obbligazione contrattuale che *serve di base all'azione giudiziaria* da intendersi quale *obbligazione contrattuale originaria* anche quando è fatto valere in giudizio l'inadempimento con la domanda di risarcimento o di risoluzione del contratto. Per le azioni dirette al versamento di una "indennità compensativa" spetta al giudice nazionale accertare se la stessa costituisca un'obbligazione contrattuale autonoma o sostitutiva dell'originaria obbligazione contrattuale non adempiuta in base al diritto da applicarsi al contratto.

Individuata l'obbligazione rilevante, con la sentenza *Tessili* la Corte di giustizia ha chiarito che il *luogo di esecuzione* di tale obbligazione deve essere stabilito in base alla legge sostanziale applicabile al rapporto (*lex causae*), da determinarsi in base al contratto o, in difetto, in base al diritto comune (es. convenzioni stipulate da entrambi gli Stati cui appartengono le parti), o, in subordine, in forza del diritto internazionale privato del giudice adito.

Dalla combinazione dei criteri *de Bloos* e *Tessili*, indicato dalla dottrina come *criterio analitico*, deriva che anche le *obbligazioni di pagamento* acquisiscano rilevanza dal punto di vista giurisdizionale con la conseguenza che il creditore che intende agire in giudizio per ottenere l'adempimento del proprio credito attraverso la proposizione di un'azione di merito – dunque un'azione a cognizione piena ma anche un ricorso per decreto ingiuntivo (C. giust., 13 luglio 1995, *Hengst Import BV c. A.M. Campese*, C-474/93) – deve guardare al luogo di pagamento dell'obbligazione dedotta in causa stabilito